

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 27 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente ha in corso con la banca resistente due rapporti di finanziamento: il primo è un prestito personale, erogato in data 7 ottobre 2008 per € 26.680 rimborsabile in 84 rate di € 449,84 ciascuna; il secondo un mutuo ipotecario concesso il 16/4/1997 per 120 milioni di lire (pari a € 61.974,83) da un altro intermediario e ceduto in seguito alla banca resistente, rimborsabile in rate semestrali. Quest'ultimo rapporto, intestato anche al coniuge, è stato, a seguito di separazione consensuale, accollato per il residuo esclusivamente alla ricorrente.

Con lettera del 30/10/2009, indirizzata anche all'Ombudsman Giurì bancario, la cliente ha manifestato alla banca gravi difficoltà, a sostenere mensilmente l'onere economico dei due finanziamenti. Facendo seguito a precedenti contatti con i responsabili di due filiali dell'intermediario, la ricorrente ha pertanto reiterato la richiesta – a suo dire, precedentemente “liquidata” con un rifiuto senza motivazione – di una riduzione del carico mensile con l'accorpamento e la revisione dei due piani di ammortamento. A tal fine, ha reclamato l'intervento del Giurì bancario e degli Organi centrali della banca al fine di avere un incontro con gli organi responsabili per la soluzione del problema.

La banca ha fornito riscontro con raccomandata del 3/12/2009, che non è mai stata recapitata per l'assenza del destinatario, con cui ha fatto riferimento a precedenti proposte formulate alla cliente per “sistemare” la sua posizione debitoria (tra cui



anche il cd. progetto ARCA), e rimaste senza esito. Ha pertanto invitato la controparte a riconsiderare le soluzioni già in passato elaborate.

Con successivo ricorso, pervenuto in data 26/1/2010, la cliente ha contestato – in una breve nota allegata - il comportamento della banca che – a dispetto della dichiarata disponibilità – non avrebbe fornito la necessaria collaborazione per una soluzione della situazione di difficoltà finanziaria, omettendo da ultimo ogni riscontro alla richiesta di ristrutturazione del debito, avanzata con il reclamo del 30/10/2009.

In allegato al ricorso, ha prodotto oltre la citata lettera di reclamo del 30/10/2009:

- lettera della banca datata 22/8/2009, con la quale l'intermediario informava la cliente delle possibilità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile per l'acquisto dell'abitazione principale, in applicazione della Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI. Dallo schema allegato si evince che, per effetto della rinegoziazione, la cliente avrebbe potuto beneficiare - limitatamente al mutuo - di una riduzione della rata semestrale, per ca. € 740;
- decreto di omologazione della separazione consensuale tra la ricorrente e il coniuge;
- copia della segnalazione formulata dalla ricorrente alle competenti autorità di polizia in relazione all'operato di una società finanziaria, alla quale aveva richiesto un finanziamento per la copertura dell'esposizione debitoria in essere presso la resistente. Previo pagamento in contanti delle spese istruttorie, il finanziamento è stato erogato a mezzo assegno, poi rifiutato all'incasso dalla banca trattaria in conseguenza del contemporaneo *default* dell'ente erogante.

Con nota del 23 febbraio 2010, pervenuta all'Arbitro il successivo 10 marzo, la banca ha presentato le proprie controdeduzioni, precisando innanzitutto di aver prontamente fornito riscontro al reclamo del 30/10/2009 a mezzo raccomandata, restituita dall'amministrazione postale a seguito di compiuta giacenza.

In merito alle contestazioni, la banca resistente riferisce che la cliente – nel maggio 2009 – aveva chiesto di posticipare alla fine del mutuo le rate in sospeso, per riprendere il pagamento a partire da quella in scadenza nel novembre 2009. Al riguardo, tenuto conto che i pagamenti delle ultime rate del mutuo risultavano tardivi e/o parziali, la banca aveva comunicato al cliente, ma non ne indica le modalità, la disponibilità a posticipare le rate in sospeso purché fosse stata interamente saldata la rata scaduta nel maggio 2008. Tale modalità avrebbe consentito il prolungamento di due rate del piano di ammortamento rispetto alla scadenza originariamente prevista.

Nel successivo mese di giugno, poiché la ricorrente non aveva fatto seguito alla proposta, si era provveduto a contattarla telefonicamente; anche in tale occasione, la cliente si era riservata di far tenere successivamente una risposta, mai pervenuta.

La banca, in conclusione, precisa che - a seguito degli inutili tentativi di concordare una ristrutturazione del debito – ha ritenuto, perdurando la situazione di insolvenza, di appostare a sofferenza il mutuo intestato alla ricorrente. Di conseguenza chiede di rigettare il ricorso in quanto afferente ad una questione di valutazione del merito creditizio, che, a suo parere, non rientra nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Come richiesto, la Segreteria ha trasmesso alla ricorrente le controdeduzioni dell'intermediario, con lettera del 15/4/2010. In merito a quanto in esse riportato, con breve nota del 17/4/2010, la parte ha fatto tenere talune ulteriori osservazioni, contestando in particolare di aver mai ricevuto proposte di ristrutturazione del debito, neanche telefonicamente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A comprova della mancanza di un'effettiva volontà da parte della resistente di risolvere la questione, la cliente ha prodotto in allegato una nota del 10 marzo u.s., con la quale la banca ha comunicato l'intendimento di avvalersi della clausola risolutiva espressa per sciogliere il contratto di mutuo. In relazione a tanto, la cliente è stata invitata a restituire le somme erogate, oltre ad interessi convenzionali e oneri accessori, per € 34.476,43.

E' opportuno precisare ancora che il progetto ARCA ("azione recupero credito avanzato"), citato dalla stessa banca nella lettera di riscontro al reclamo, prevede che i debitori in determinate condizioni, quali ad esempio la perdita del posto di lavoro o la cassa integrazione, possano fruire di una temporanea riduzione delle rate o una moratoria sui mutui per un massimo di dodici mesi, prorogabile fino ad altri dodici e inoltre che nella nota, da ultimo trasmessa, la ricorrente contesta di aver mai ricevuto proposte di ristrutturazione del debito. D'altra parte, la banca non ha allegato alcun elemento di prova in ordine ai contatti intercorsi con la cliente, contatti probabilmente avvenuti in modo informale.

DIRITTO

In primo luogo questo Collegio intende pronunziarsi in merito alla questione sollevata dalla banca resistente, per la quale, in relazione alla richiesta avanzata dalla ricorrente all'ABF, essa eccepisce che la ristrutturazione dell'esposizione debitoria della cliente comporta una valutazione di merito creditizio di competenza esclusiva del soggetto erogante, cui l'Arbitro non può sostituirsi.

Invero, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" limitano la competenza dell'ABF alle questioni aventi ad oggetto "*l'accertamento di diritti obblighi e facoltà*". Seppure, in generale si può affermare che vada escluso che l'Arbitro possa imporre all'istituto creditizio di concedere credito ad un potenziale cliente, va pure detto che esso può però esprimersi in merito all'esistenza di un diritto in capo al ricorrente alla valutazione della propria richiesta (nel caso di specie di rinegoziazione) e alla correttezza del comportamento tenuto dalla resistente.

Tanto premesso, risulta - con riguardo alla pretesa di rinegoziazione - che la banca ha trasmesso alla cliente comunicazione in merito agli strumenti introdotti dalla recente legislazione per l'adeguamento del contratto di finanziamento. In particolare, con lettera del 22/8/2008, sono state illustrate alla ricorrente le possibilità di rinegoziazione del mutuo a tasso variabile per l'acquisto dell'abitazione principale, in conformità a quanto disposto dalla Convenzione ABI/MEF del 19/6/2008 e dal D.L. n. 93/2008. Successivamente, inoltre, la banca stessa (raccomandata del 3/12/2009) non ha mancato di prospettare ulteriori possibilità.

In relazione alla suddetta pretesa, va anche ricordato che si discute in dottrina sulla configurabilità nel nostro ordinamento di un generale obbligo di rinegoziazione in relazione ai cd. rapporti di durata, che avrebbe funzione di rimedio manutentivo in contrapposizione ai tradizionali rimedi ablativi (in particolare, risoluzione del contratto). Alla luce di un autorevole orientamento, la sopravvenienza che comporti uno squilibrio non voluto dai contraenti, tale rendere inattuabile il risultato programmato, determinerebbe a favore della parte svantaggiata il diritto di chiedere la rinegoziazione per adeguare il regolamento contrattuale. Il rimedio manutentivo della ricontrattazione - l'obbligo, cioè, di prestarsi alla riconsiderazione delle condizioni contrattuali alla luce della situazione sopravvenuta - troverebbe giustificazione e fondamento, oltre che in diverse disposizioni del codice civile (tra



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

le altre, artt. 1430, 1432, 1450, 1464 c.c.), nella clausola generale di buona fede quale strumento giuridico per razionalizzare la distribuzione del rischio contrattuale. Nel caso affrontato, va rilevato che la banca ha offerto in più occasioni la possibilità di rinegoziazione, tenendo in adeguata considerazione quanto stabilito dalle leggi speciali in materia, ma non risulta che la cliente abbia manifestato volontà di aderire a tali opportunità, avendo necessità di una ristrutturazione complessiva e radicale della propria posizione debitoria.

Invero, dal comportamento complessivo, tenuto dalla banca nella vicenda in esame, non può affermarsi che essa abbia tenuto un atteggiamento poco collaborativo, venendo meno alle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Va anche rilevato che il rapporto tra la banca e il cliente è disciplinato dal contratto di finanziamento, a suo tempo stipulato dalla ricorrente, e quindi accettato in tutti i suoi elementi, che prevede una clausola risolutiva espressa, di scioglimento del rapporto, in ipotesi di inadempimento del pagamento delle rate del mutuo. Ed è a tale previsione che la banca è fatto ragionevolmente ricorso di fronte ai reiterati inadempimenti della cliente e agli inutili tentativi proprio di concordare la ristrutturazione del debito.

La banca infatti, come impresa, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni amministrative che caratterizzano l'ordinamento creditizio, deve far fronte ai rischi connessi all'esercizio della sua attività, tutelando le ragioni di credito che gli competono non solo nel proprio interesse aziendale, ma anche in quello generale dei risparmiatori al buon funzionamento del mercato del credito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI